

Prot. n. 342

Determina n. 2

Forlì, -6 GIU 2013

Oggetto: Adesione dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli alla: *“Intesa ai sensi dell’art. 15 della L.241/1990 tra il Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna, il Comune di Ravenna e l’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, per gestire in modo coordinato ed integrato gli adempimenti inerenti l’applicazione delle norme contenute nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli”*.

Il Segretario dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante *“Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante *“Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”*, come convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Considerato che:

- l’art. 63, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 istituisce le Autorità di bacino distrettuale; lo stesso articolo al comma 3 dispone la soppressione delle Autorità di bacino previste dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183, a far data dal 30 aprile 2006 e l’esercizio delle relative funzioni alle Autorità di bacino distrettuale; al comma 2 dispone l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il trasferimento delle funzioni e per il regolamento del periodo transitorio;
- l’art. 170, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 dispone la proroga delle Autorità di bacino di cui alla L. 183/1989, fino alla data di entrata in vigore del D.P.C.M., di cui al comma 2 del sopracitato art. 63;
- l’art. 3 della L.R. 9/2008 dispone, al fine di garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza territoriale, senza soluzione di continuità, il proseguimento dell’attività amministrativa delle Autorità di bacino che operano sul territorio, fino alla nomina degli organi delle Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- l’art. 2 del D.L. 208/2008, convertito dalla L. 13/2009, fa salvi altresì gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 2006;

Premesso che:

- in data 19 dicembre 2011 è stata approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1877 la Variante al Titolo II “Assetto della rete idrografica” del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli;
- tale Variante conferma, introducendo alcune modifiche, il regime di indicazioni, prescrizioni, vincoli posto a garanzia di uno sviluppo antropico sostenibile e coerente con il quadro delle criticità idrauliche della pianura romagnola, già delineato dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli;
- dall’applicazione delle norme del Piano Stralcio discendono per i comuni degli adempimenti che presuppongono il contributo di professionalità di elevata competenza e specializzazione nell’impiego di modelli numerici di analisi territoriale e più in generale nel campo delle scienze idrauliche;
- il Comune di Ravenna segnala l’indisponibilità, all’interno del proprio organico, di professionalità adeguate allo svolgimento degli approfondimenti tecnici richiesti da tali adempimenti, nell’ambito dell’espletamento delle attività urbanistiche ed edilizie di propria competenza;
- risulta quindi di comune interesse instaurare un rapporto di reciproca collaborazione tecnica finalizzato alla corretta applicazione delle norme contenute nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli, con particolare riferimento al Titolo II “Assetto della rete idrografica” del Piano Stralcio;

Visto lo schema di *“Intesa ai sensi dell’art. 15 della L.241/1990 tra il Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna, il Comune di Ravenna e l’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, per gestire in modo coordinato ed integrato gli adempimenti inerenti l’applicazione delle norme contenute nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli”*, allegato parte integrante della presente determinazione;

Dato atto che tale intesa ha per oggetto la collaborazione tecnico-specialistica finalizzata alla corretta applicazione delle norme contenute nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli, coordinando le azioni dei diversi soggetti e risulta pertanto condivisibile, in quanto coerente con gli orientamenti e gli indirizzi contenuti nel Piano Stralcio, nonché compatibile con le competenze e i compiti di questa Autorità di Bacino;


Visto il comma 2 lett. c) dell’art. 8 della L.R. 29 marzo 1993, n. 14, istitutiva dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, che pone espressamente la cura dei rapporti con gli enti pubblici e di diritto pubblico tra i compiti specifici attribuiti al Segretario;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni per aderire all’intesa in parola mediante atto monocratico del Segretario, ai sensi del comma 2 lett. c) dell’art. 8 della L.R. 14/93;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di *“Intesa ai sensi dell’art. 15 della L.241/1990 tra il Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna, il Comune di Ravenna e l’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, per gestire in modo coordinato ed integrato gli adempimenti inerenti l’applicazione delle norme contenute nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli”* allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
2. di sottoscrivere l’intesa in parola secondo le modalità prescritte dal citato art.15 della L.241/1990;
3. di stabilire che i tempi di attuazione e le modalità di esecuzione dell’intesa saranno quelli specificati nello schema allegato alla presente determinazione;
4. di dare atto che tale adesione non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo da parte dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

Dott. Giuseppe Bortone



REP. N. _____ DEL _____

SCHEMA DI INTESA AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990 TRA IL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, IL COMUNE DI RAVENNA E L'AUTORITA' DEI BACINI REGIONALI ROMAGNOLI per gestire in modo coordinato ed integrato gli adempimenti inerenti l'applicazione delle norme contenute nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli.

L'anno _____, nel mese di _____, il giorno ____

TRA

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, con sede legale in Viale Aldo Moro, n. 52 - 40127 Bologna, C.F. 80062590379, rappresentata dal Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, Ing. Mauro Vannoni, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____, di seguito denominata Regione;

E

IL COMUNE DI RAVENNA, con sede legale a Ravenna in Piazza del Popolo 1, C.F. 00354730392, rappresentato dal _____, Dirigente del Settore _____, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, di seguito denominato Comune;

E

L'AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI ROMAGNOLI, con sede legale in Via Biondini, 1 - 47100 Forlì - C.F. 80062590379, rappresentata dal Segretario Generale, Dott. Giuseppe Bortone, di seguito denominata AdB;

PREMESSO CHE:

- in data 19 dicembre 2011 è stata approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1877 la Variante al Titolo II "Assetto della rete idrografica" del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli;
- tale Variante conferma, introducendo alcune modifiche, il regime di indicazioni, prescrizioni, vincoli posto a garanzia di uno sviluppo antropico sostenibile e coerente con il quadro delle criticità idrauliche della pianura romagnola, già delineato dal Piano Stralcio per il Rischio

Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli;

- dall'applicazione delle norme del Piano Stralcio discendono per i comuni degli adempimenti che presuppongono il contributo di professionalità di elevata competenza e specializzazione nell'impiego di modelli numerici di analisi territoriale e più in generale nel campo delle scienze idrauliche;
- il Comune di Ravenna segnala l'indisponibilità, all'interno del proprio organico, di professionalità adeguate allo svolgimento degli approfondimenti tecnici richiesti da tali adempimenti, nell'ambito dell'espletamento delle attività urbanistiche ed edilizie di propria competenza;
- risulta quindi di comune interesse instaurare un rapporto di reciproca collaborazione tecnica finalizzato alla corretta applicazione delle norme contenute nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli, con particolare riferimento al Titolo II "Assetto della rete idrografica" del Piano Stralcio;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

FINALITA'

La presente Intesa, le cui premesse formano parte integrante della medesima, ha la finalità di gestire in modo coordinato ed integrato gli adempimenti per la corretta applicazione delle norme fissate nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli, di interesse comune tra le parti.

ART. 2

OGGETTO

Oggetto della presente Intesa stipulata tra Regione, Comune e AdB è la collaborazione tecnico-specialistica finalizzata alla corretta applicazione delle norme contenute nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli, coordinando le azioni dei diversi soggetti come di seguito specificato.

ART. 3

COMPITI DEL COMUNE

Il Comune di Ravenna provvederà a segnalare le pratiche edilizie ricadenti nelle aree perimetrate dagli articoli del Titolo II "Assetto della rete idrografica" del Piano Stralcio, dotandole di adeguata documentazione urbanistico - edilizia, partecipando con un proprio referente allo sviluppo degli approfondimenti tecnici richiesti e rilasciando il

provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

ART. 4

COMPITI DELLA REGIONE

La Regione, per il tramite del suo Servizio Tecnico di Bacino Romagna, provvederà a supportare gli uffici tecnici comunali nello svolgimento degli approfondimenti tecnici di competenza comunale, anche nei casi in cui la norma non prescriva il pronunciamento dell'autorità idraulica competente, rilasciando nei confronti del Comune apposito parere nei casi previsti dagli articoli del Piano Stralcio di seguito indicati:

- art. 2 ter "Alveo", comma 5;
- art. 6 "Aree di potenziale allagamento";
- art. 9 "Invarianza idraulica", anche per i casi di entità inferiore al limite dimensionale stabilito al comma 6, oltre il quale è sempre richiesto l'accordo dell'autorità idraulica competente;
- art. 10 "Distanze di rispetto dai corpi arginali", commi 1 e 2.

ART. 5

COMPITI DELL'AUTORITA' DI BACINO

l'AdB renderà disponibili le basi di dati, i presupposti teorici, le procedure di elaborazione numerica sottese alla determinazione delle aree a pericolosità idraulica e delle grandezze fisiche da tenere in considerazione per conseguire la mitigazione del rischio, fondamentalmente mediante strategie di difesa passiva.

ART. 6

ATTIVITA' CONGIUNTE

In funzione del raggiungimento degli obiettivi generali della presente intesa come sopra delineati, verranno comunque eseguite, in maniera congiunta, le seguenti attività:

- 1) Perimetrazione e riporto su idonea base cartografica della fascia di 30 metri dal piede esterno degli argini dei corsi d'acqua principali di pianura, enunciata al comma 2 dell'art. 10 delle Norme del Piano Stralcio, al fine di consentire la visione sinottica di tale vincolo con le altre zonizzazioni di Piano;
- 2) Disamina dei lavori di miglioramento delle caratteristiche geometriche e/o geotecniche dei rilevati arginali effettuati e/o previsti e dei loro effetti sugli scenari di rischio delineati nel Piano Stralcio;

3) Integrazione e completamento del quadro conoscitivo relativo ai capanni da pesca ricadenti in zona "A" "Zone demaniali lungo il corso dei fiumi", di cui al Regolamento dei capanni da pesca e da caccia del comune di Ravenna, adottato con delibera C.C. n. 10173/1 del 17 gennaio 2013, e disciplinati dal comma 5 dell'art. 2 ter "Alveo" del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, al fine di favorire l'istruttoria delle pratiche a corredo degli interventi ammessi dal Regolamento citato.

ART. 7

ONERI E DURATA DELL'INTESA

La presente intesa non comporta l'obbligo e l'impegno di alcun onere finanziario diretto per le parti contraenti e avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione per la durata di un anno, prorogabile automaticamente, salvo disdetta scritta da comunicarsi da una delle parti alle altre almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 8

REGISTRAZIONE

La presente Intesa, redatta in forma di scrittura privata, verrà assoggettato a imposta di bollo e a registrazione solo in caso d'uso (ai sensi e per gli effetti dell'art.24 della Tariffa - Parte II del D.P.R. 642/72 e dell'art.5 punto 1 del D.P.R. 26/4/86 n.131 e dell'art.4 della Tariffa - Parte II - annessa al medesimo Decreto).

Le spese di bollo e registrazione saranno a carico dell'Ente richiedente.

Letta, approvata e sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del comma 2 bis dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n.241.

Redatta in tre originali

Data, _____

Per la Regione Emilia Romagna	Per il Comune di Ravenna	Per l'AUTORITA' DEI BACINI REGIONALI ROMAGNOLI
Il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna	_____	Il Segretario Generale
Ing. Mauro Vannoni	(documento firmato digitalmente)	Dott. Giuseppe Bortone
(documento firmato digitalmente)		(documento firmato digitalmente)